

**DISCIPLINARE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, DELLA FORNITURA QUADRIENNALE RINNOVABILE DI BIENNIO IN BIENNIO PER ULTERIORI 4 ANNI, DI DISPOSITIVI MEDICI PERSONALIZZATI (CUSTOM PACK) PER L' ATTIVITA' DI OCULISTICA DELL'OSPEDALE DI SASSUOLO SPA. IMPORTO DELLA FORNITURA PER 4 ANNI, € 534.400,00 IVA ESCLUSA. IMPORTO DELLA FORNITURA COMPRESI ENTRAMBI I RINNOVI E LE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.190.800,00 IVA ESCLUSA.**

## **PREMESSA**

Con determina del Direttore Generale n.98 del 26/03/2026 questa Stazione Appaltante qualificata, ha deciso di affidare la fornitura in oggetto conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali sottoindicate e riportate nel capitolato speciale d'appalto. La presente gara è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica Sater della Regione Emilia-Romagna. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Ai sensi dell'allegato I p.3 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, la durata del procedimento è prevista in **9 mesi** dalla pubblicazione del bando. Il RUP è Gianluca Bagnoli, Direttore Amministrativo dell'Ospedale mail:g.bagnoli@ospedalesassuolo.it, mentre Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Andrea Ferrocì mail:a.ferrocì@ospedalesassuolo.it. I Direttori dell'esecuzione, se ed in quanto non coincidenti con il RUP, saranno invece indicati nell'atto di aggiudicazione.

L'affidamento dei n. 2 lotti funzionali ed autonomi avverrà mediante procedura aperta secondo le descrizioni riportate negli articoli seguenti del presente disciplinare, in cui sono indicati i criteri di qualità e di prezzo che saranno valutati dalla commissione di gara.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD). L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2 del Codice Civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle norme tecniche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di comprovato malfunzionamento delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può

richiedere all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del T.U. n.445-2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate ed attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993 n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. Il luogo di consegna della fornitura è presso l'Area dell'Ospedale di Sassuolo spa in provincia di Modena.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di idonei poteri di firma un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato o il certificatore è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni) dddUna volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara

Capitolato speciale

Domanda di partecipazione

DGUE

Allegati tecnici A, B, C, D, E, F.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al sito: [www.ospedalesassuolo.it](http://www.ospedalesassuolo.it) ed è pubblicata sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, in quanto per l'espletamento della gara l'Ospedale di Sassuolo si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto di Intercent-ER.

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma appositamente riservata a tale funzione. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma che invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici avvengono tramite la Piattaforma ed è quindi onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio eventuale ai fini dell'aggiudicazione, avvengono presso la Piattaforma. In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/2005. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio s'intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto è costituito da n.2 lotti come individuati nei tecnici di gara. L'importo a base di gara pari ad € **534.400,00** per i 4 anni di durata certa dei contratti, escluse le opzioni di rinnovo e le somme a disposizione, è al netto dell'iva e di altre imposte e contributi di legge. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, trattandosi di contratto di mera fornitura senza posa in opera, non sussistono rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a ridurre o ad eliminarne gli effetti e pertanto detti oneri sono pari a "zero". La fornitura aggiudicata sarà finanziata con fondi delle Aziende committenti che assicureranno la copertura economica degli ordinativi di pertinenza che saranno emessi.

### **3.1. DURATA DEI CONTRATTI E QUADRO ECONOMICO DELLA COMMESSA**

La durata dell'appalto è di **4** anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti con i rispettivi aggiudicatari del lotto o dei lotti di gara. Il quadro economico di gara è così costituito:

N.	Descrizione	P (principale) S (secondaria)	Prezzo unitario per kit non superabile	Importo a base d'asta quadriennale
Lotto 1	Fornitura di dispositivi medici personalizzati (custom-pack) composti da set sterile monouso per interventi di cataratta	P	€ 22,00 per una stima di 3.800 kit anno	€ 334.400,00
Lotto 2	Fornitura di dispositivi medici personalizzati (custom-pack) composti da set sterile monouso per iniezioni intra vitreali	P	€ 12,50 per una stima di 4.000 kit anno	€ 200.000,00

A) Importo a base di gara: € 534.400,00.

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 0.

A) + B) Importo a base d'asta: € 534.400,00.

C) Importo dei rinnovi € 534.400,00.

D) Somme a disposizione comprensive di opzione di proroga semestrale e importi di cui al paragrafo 3.2: € 122.000,00

A) + B) + C) + D) Importo complessivo appalto: € 1.190.800,00 Iva esclusa

L'appalto è finanziato con le risorse del bilancio dell'Ospedale.

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, su richiesta del fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%) in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi stessi rilevati dall'ISTAT oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dall'Autorità. L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo e la stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto, né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste. Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

#### Opzione di modifica del contratto

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell'importo del contratto medesimo, anche per singoli contratti. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Opzione di proroga del contratto**

Ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare i contratti anche singoli, alle medesime condizioni o a condizioni economiche migliorative, per una durata pari a 6 mesi; tale facoltà sarà comunicata all'appaltatore in tempo congruo prima della scadenza quadriennale dei contratti medesimi.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza dei seguenti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili *"ad un unico centro decisionale"* a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). La sussistenza delle cause automatiche di cui all'articolo 94, comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni (pantouflage o revolving doors). Inoltre La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia).

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti, di dispositivi medici analoghi a quelli di gara di importo almeno pari alla base d'asta quadriennale del lotto o dei lotti a cui s'intende partecipare.

### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE**

Aver eseguito «negli ultimi 10 anni» dalla data di indizione della procedura di gara di contratti analoghi a quello in affidamento per il lotto o i lotti a cui s'intende partecipare, anche a favore di soggetti privati.

### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di

un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.**

Come per il punto 6.4.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale indicati in precedenza o per migliorare la propria offerta (**avvalimento migliorativo**). Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali ed umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. L'avvalimento migliorativo è ammissibile purché sia dimostrato in concreto, in sede di presentazione della domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile ed è quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante; contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca ad una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato; non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Si prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia; l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Questa stazione appaltante non individua inoltre attività specialistiche che non possano a priori non essere sub appaltate.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base del lotto o dei lotti a cui s'intende partecipare, come individuati nell'allegato D. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione; la cauzione può essere costituita anche mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere della stazione appaltante. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- f) prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile e l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, con le stesse forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più certificazioni attestanti la certificazione della qualità del processo di produzione. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice, il concorrente dichiara, nella domanda di partecipazione, il possesso delle certificazioni ed inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. SOPRALLUOGO**

Non richiesto.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE, precisando tuttavia che nel caso in cui il fascicolo FVOE non risulti pienamente operativo, è onere dell'impresa offerente inserire nella documentazione amministrativa il documento cartaceo che ne attesti l'avvenuto pagamento nel termine perentorio stabilito dagli atti di gara. Si invitano quindi fin d'ora le ditte concorrenti a caricare in piattaforma copia della ricevuta del pagamento, precisando che in caso di eventuale esito negativo della verifica, sarà comunque attivata la procedura di soccorso istruttorio e soltanto in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato con detta procedura, l'offerta sarà dichiarata inammissibile.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma; non sono considerate valide le offerte prodotte con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del T.U. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12 del giorno indicato nel bando di gara** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di produzione; per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente; si invitano quindi i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### **12.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'"OFFERTA" è composta da:

- Documentazione amministrativa (unica)
- Offerta tecnica (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare) ivi compresa la campionatura ove richiesta
- Offerta economica (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle stesse; la stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti compresi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta riporta la forma di partecipazione ed indica gli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di prorogare ad una nuova data la validità dell'offerta e la validità della garanzia prestata in sede di gara. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione; a tal fine richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione (offerta amministrativa) ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma SATER la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) Capitolato speciale d'appalto
- 3) Garanzia provvisoria
- 4) Eventuale documentazione a comprova delle riduzioni dell'importo della cauzione di cui all'art.

106 comma 8 del Codice (vanno allegare al proposito le certificazioni, in copia conforme, ovvero dichiarazione di averle inserite nel FVOE)

5) Dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo ANAC o ricevuta che ne attesti il pagamento

6) DGUE

7) Patto d'integrità

8) Schema di contratto per presa visione

9) Assolvimento imposta di bollo

10) Eventuale ulteriore documentazione per i soggetti associati

11) Eventuale procura

#### **14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta online sulla Piattaforma. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95 comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis comma 1 del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94 comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95 comma 1, lettere b), c) e d) e 98 comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce; quindi, dette circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

#### **14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14.**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95 commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

#### **14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **15. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma SATER, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica secondo le modalità previste dalla piattaforma stessa. L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore come già indicato al precedente punto del disciplinare. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime descritte nel capitolato speciale d'appalto a pena di esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice e nell' Allegato II.5 del Codice stesso, delle specifiche tecniche e delle etichettature. Le misure riportate sono indicative ed è ammesso un range in più o in meno del 10%; tuttavia la Commissione tecnica giudicatrice si riserva, sulla base di considerazioni di carattere clinico, di valutare la riconducibilità del prodotto offerto alla stessa destinazione d'uso di prodotti aventi misure simili.

La documentazione tecnica da presentare, per ogni lotto offerto, è la seguente.

**Allegato A** – Scheda prodotto compilato nelle parti attinenti alla presente fornitura e firmata.

**Allegato B** - Scheda di conformità del dispositivo compilata nelle parti attinenti alla presente fornitura e firmata. Si sottolinea l'importanza di entrambi tali documenti e pertanto si raccomanda una puntuale compilazione degli stessi nelle parti attinenti alla presente fornitura e firmata.

**Schede tecniche e depliant** illustrativi inerenti i prodotti offerti, non firmate. Le schede tecniche dovranno contenere tutte le informazioni riguardanti i prodotti offerti in termini di descrizione e funzionamento se ed in quanto non comprese negli allegati A e B.

**Ogni altra documentazione** tecnica atta a desumere le caratteristiche dei prodotti e le informazioni che si ritengono utili ai fini della valutazione dei criteri riportati dettagliatamente per ogni lotto.

**Eventuale dichiarazione** delle parti della fornitura che si intendono subappaltare firmata.

**Eventuale contratto di avvalimento** finalizzato al miglioramento dell'offerta (avvalimento migliorativo).

**Documentazione riguardante** la conformità dei dispositivi ai requisiti stabiliti dal Regolamento dei Dispositivi Medici (UE) 2017/745 o alla Direttiva Europea dei dispositivi Medici 93/42/CE (D.Lgs. 46/97) se ed in quanto non comprese negli allegati A e B.

**In caso di offerta coperta da segreti tecnici e commerciali:**

- dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

- copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti coperte da riservatezza.

La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata nell'ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.

In caso di carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla ditta offerente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, la Commissione attribuirà un punteggio pari a zero ai relativi criteri.

*Si precisa che nella documentazione tecnica non deve essere contenuta nessuna indicazione di natura economica (prezzo o costo) pena l'esclusione dalla gara.*

La documentazione tecnica dovrà essere contenuta in una cartella .zip firmata digitalmente, evitando pertanto la sottoscrizione digitale dei singoli documenti di cui si compone.

## **15.1 Campionatura**

Per la valutazione tecnica dei prodotti offerti, la commissione si avvarrà sia della documentazione tecnica che di campionatura che sarà eventualmente richiesta, qualora necessaria. Non è quindi richiesta la presentazione di campionatura entro il termine di scadenza indicato nella piattaforma Sater, ma per una più completa valutazione tecnica, la commissione potrà richiedere idonea campionatura dei dispositivi offerti. La campionatura relativa ai dispositivi, resasi eventualmente necessaria, dovrà essere consegnata a titolo gratuito e con le modalità ed i tempi indicati nella lettera di richiesta, pena l'impossibilità da parte della commissione di effettuare le valutazioni. Potrà inoltre essere richiesta la disponibilità a fornire ulteriore campionatura per effettuare prove nei reparti ospedalieri a conferma delle caratteristiche già evidenziate. Saranno esclusi dalla gara i prodotti che sulla base della documentazione tecnica e della campionatura presentata non risultino conformi alle caratteristiche stabilite nei documenti di gara. La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti che risulteranno aggiudicatarie della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il fornitore e l'Ospedale, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera esecuzione contrattuale. Decorsi 120 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nei successivi 30 giorni le ditte non aggiudicatarie si impegnano a provvedere, a proprie cure e spese, al ritiro della campionatura presentata. In caso contrario, l'Ospedale provvederà a cedere il materiale gratuitamente ad associazioni senza scopo di lucro o comunque allo smaltimento della campionatura.

## **16. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico presenta l'offerta sulla piattaforma telematica compilando tutte le sezioni dell'apposita pagina, tenendo conto delle indicazioni dell'**Allegato C** (fac simile di offerta economica) che andrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Sono inammissibili le offerte economiche che superino i prezzi unitari a base d'asta indicati distintamente per ogni lotto, come sono parimenti inammissibili offerte parziali sui singoli lotti, che saranno escluse.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato per singolo lotto, purché completo e non parziale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV) la cui valutazione la valutazione è così ripartita:

Parametro	Punteggio massimo
Qualità (offerta tecnica)	70
Prezzo (offerta economica)	30

### 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

I criteri di valutazione delle offerte tecniche, riferiti alle voci di costo più significative che compongono i kit ed i relativi giudizi che determineranno i punteggi, sono quelli riportati di seguito.

#### Lotto 1

**Voce:** Telo in tessuto non tessuto bi accoppiato assorbente impermeabile per copertura tavolo madre avvolgente. Punteggio massimo **25**, con soglia tecnica minima di 16 punti, così suddiviso: idrorepellenza e traspirazione, max 10; tasche raccogli liquidi, praticità ed effettivo contenimento, max 5; adesività e qualità del film d'incisione anallergico, max 10.

**Voce:** Lancia faco angolata per cornea chiara da 2.2 mm doppio bevel per effettuazione di tunnel a valvola per tecnica faco. Punteggio massimo **30**, con soglia tecnica minima di 22 punti, così suddiviso: qualità taglio, max 15; maneggevolezza, max 5; affilatura, scorrevolezza, forma e qualità dei materiali taglienti, max 10.

**Voce:** Cerotto oculare. Punteggio massimo **5**, da attribuire valutando la qualità del materiale e l'adesività.

**Voce:** Confezionamenti. Punteggio massimo **10**, da attribuire valutando la loro tipologia, la resistenza agli urti, la facilità di apertura e di utilizzo, il drappeggio o la modalità di piegatura.

#### Lotto 2

**Voce:** Tampone di spugna con manico. Punteggio massimo **5**, da attribuire valutando la maneggevolezza.

**Voce:** Cotton fiock rigidi. Punteggio massimo **5**, da attribuire valutando la resistenza alla pressione.

**Voce:** Blefarostato a valve piene, in acciaio, per uso oftalmico. Punteggio massimo **15**, di cui 7 da attribuire valutando la comodità di applicazione e di rimozione e di cui 8 valutando il profilo smussato.

**Voce:** Marcatore per uso oftalmico. Punteggio massimo **10**, da attribuire valutando la buona maneggevolezza.

**Voce:** Monotelo per oftamologia in TNT SMS con taglio su un lato, foro diametro 10 cm e tasca. Punteggio massimo **17**, di cui 8 da attribuire valutando la comodità di applicazione e di rimozione, nonché la capacità di adesione e di cui 9 da attribuire valutando la comodità di centratura del foro nell'occhio.

**Voce:** 1 Ago ipodermico 30 gauge. Punteggio massimo **3**, da attribuire valutando l'affilatura e la resistenza.

**Voce:** Medicazione a conchiglia adesiva. Punteggio massimo **10**, da attribuire valutando la forma ergonomica.

**Voce:** Certificazioni ambientali. Punteggio massimo **5**, da attribuire valutando le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale posseduti e vigenti come elementi premianti dell'offerta tecnica.

### **17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.**

L'offerta tecnica sarà valutata dalla commissione di gara esaminando i criteri indicati in precedenza e sviluppati nei rispettivi progetti tecnici dagli offerenti. A ciascuno degli elementi qualitativi sarà assegnato un punteggio corrispondente ad un coefficiente da zero ad uno così graduato: insufficiente 0,00; sufficiente 0,25; discreto 0,50; buono 0,75; ottimo 1,00. E' prevista la soglia minima di sbarramento pari al 50% + 1 del punteggio tecnico complessivo dei criteri corrispondente a 36 punti che devono essere conseguiti sommando i punteggi singoli dei sotto criteri ove presenti; il concorrente sarà quindi escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a 36 per inidoneità tecnica dell'offerta.

Successivamente, se necessario, si procederà alla riparametrazione a 70 punti nel caso in cui nessuna offerta tecnica abbia raggiunto il punteggio massimo e le altre offerte saranno parametrate in proporzione.

### **17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue: punti 30 saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il ribasso più elevato, per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula “**(ribasso di riferimento/ il maggior ribasso) x 30**” dove il maggior ribasso acquisirà sempre 30 punti e quello in esame i punti in proporzione.

## **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 o 5 membri, ivi compreso il RUP, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice; a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente”. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno **indicato negli atti di gara alle ore 10**; la data ivi riportata equivale pertanto a notifica nei confronti dei partecipanti.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

**INVERSIONE PROCEDIMENTALE:** la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con l'inversione procedimentale si procede pertanto nel seguente modo: prima alla valutazione delle offerte tecniche di tutti i concorrenti, poi alla valutazione delle offerte economiche di tutti i concorrenti, infine alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente primo in graduatoria.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

## **20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Qualora non si ricorra all'inversione procedimentale, invece, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
  - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - a) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
  - b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.
- È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede poi all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è tuttavia esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non conformi ai documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, sulla base di obiettive condizioni economiche di mercato anche derivanti da prezzi contenuti in listini pubblici ufficiali, contengano prezzi manifestamente più bassi rispetto ai suddetti valori. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi anche della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti effettivamente anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti di quelle successive ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta considerata non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo che la compongono; la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è tuttavia causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale ed a tal fine assegna un termine, non superiore a quindici giorni, dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche mediante audizione orale ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino alla fine nel complesso inaffidabili.

## **22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Il RUP procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Il RUP provvede inoltre a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, sulla base di obiettive condizioni economiche di mercato anche derivanti da prezzi contenuti in listini pubblici ufficiali, contengano prezzi manifestamente più bassi rispetto ai suddetti valori. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi anche della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti effettivamente anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti di quelle successive ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta considerata non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo che la compongono; la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è tuttavia causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale ed a tal fine assegna un termine, non superiore a quindici giorni, dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche mediante audizione orale ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino alla fine nel complesso inaffidabili.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione, per singolo lotto completo, è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia di tutela ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della Direttiva 2014/24/UE.

Inoltre il RUP procede, laddove non effettuata in sede di analisi di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (equivalenza delle tutele) e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, ove l'appalto preveda l'applicazione di tale istituto;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ove l'appalto preveda l'applicazione di tale istituto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall' art. 88 comma 4-bis e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. La sottoscrizione del contratto, effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva. In caso di accertamento antimafia positivo, l'Ospedale procederà quindi alla revoca dell'aggiudicazione ed alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace; in caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice; ai sensi dell'articolo 117 c. 14 del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 c. 3 lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Posto che dal 01/01/2024, in attuazione al principio della piena digitalizzazione delle procedure di gara di cui agli art. 25 del Codice, non sono più dovuti da parte dell'operatore economico aggiudicatario i rimborsi delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di gara, restano comunque a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 c. 2 del Codice.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 3.000. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario, anche del singolo lotto, deve uniformarsi ai principi e per quanto compatibili ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice. In sede di partecipazione, l'operatore economico potrà presentare apposita dichiarazione di segretezza sulla parte di documentazione che ritiene non oggetto di accesso agli atti, adeguatamente motivata ex art 35 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. È comunque facoltà di questa stazione appaltante, in conformità alla giurisprudenza di merito, soddisfare la richiesta di accesso di altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara, qualora la stessa pervenga nei termini di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e sia ravvisabile un interesse diretto e concreto adeguatamente motivato, tale da dimostrare l'indispensabilità a tutela dei propri interessi della documentazione eventualmente secretata. Qualora la richiesta di accesso sia presentata oltre i termini di impugnazione di cui sopra, sarà messa a disposizione la sola documentazione non coperta da segretezza. Il Servizio Economato della stazione appaltante garantirà comunque la visione e l'eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 5 dell'art 35 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, il Servizio Economato consentirà l'accesso.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna. Sono comunque fatte salve le altre modalità di risoluzione delle controversie previa accordo tra le parti alternative al ricorso giurisdizionale.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Ospedale di Sassuolo a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del committente individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per dell'Ospedale, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Ospedale in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ospedale di Sassuolo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'ufficio bandi e gare. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è dell'Ospedale di Sassuolo spa. Responsabile del trattamento è il RUP.

## **29. NORME E DISPOSIZIONI FINALI.**

La procedura di acquisto potrà essere ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. L'Ospedale di Sassuolo spa si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non aver raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva, a proprio motivato giudizio e in caso di offerte presentate da ditte in raggruppamento temporaneo d'impresa, qualora siano violati i principi volti al rispetto della libera concorrenza; l'Ospedale di Sassuolo si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, oppure di riaprirne i termini con provvedimento motivato, nell'esclusivo interesse pubblico dandone comunicazione motivata alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano vantare diritti o pretese di sorta. L'Ospedale di Sassuolo si riserva anche di revocare la procedura di gara nel caso in cui si pervenga l'aggiudicazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale, senza che le ditte partecipanti possano avanzare qualsiasi pretesa o ristoro per le spese sostenute.

### **Il Rup della fase di affidamento**

**Andrea Ferrocì**